



Regolamento disciplinante l'accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale tecnico-amministrativo

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso a tempo indeterminato ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Cagliari non avente qualifica dirigenziale.
2. Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire, e mediante la composizione delle Commissioni giudicatrici formate secondo i criteri di cui al D.Lgs. 165/2001.
3. Le assunzioni di personale sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale tecnico-amministrativo in riferimento ai progetti e ai piani di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

Art. 2- Modalità di accesso

1. Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico presso l'Università degli studi di Cagliari, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono secondo modalità volte all'accertamento della professionalità e delle attitudini riferite alle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire, mediante le procedure di seguito specificate.

2. In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, le modalità di reclutamento sono:

per l'accesso alla Categoria B:

- per l'accesso in posizione economica B1, mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987, n.56;
- per l'accesso in posizione economica B3, mediante la procedura di concorso per esami o per titoli ed esami, per la quale sono previsti ulteriori requisiti oltre la scuola dell'obbligo, in relazione alla specificità dell'attività lavorativa;

per l'accesso alle Categorie C , D ed EP:

- mediante la procedura del concorso per titoli ed esami.

Art. 3 - Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l'accesso alle categorie B, C, D e EP le prove d'esame, nei casi in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, potranno essere precedute, secondo quanto previsto nei bandi stessi, da forme di preselezione attuate mediante la somministrazione di test sulle materie oggetto delle prove. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. Fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice, per la gestione delle prove preselettive l'Ateneo potrà fare ricorso all'ausilio di società qualificate e di enti esterni specializzati in selezione del personale.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso

1. Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico tramite accesso dall'esterno alle varie categorie, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, come specificati nei bandi di concorso:

Categoria B

Accesso in posizione economica **B1**: requisito della scuola dell'obbligo.

Accesso in posizione economica **B3**: oltre il diploma di istruzione secondaria di primo grado, requisiti professionali specifici comprovati dal possesso del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n.845/78 ovvero esperienza professionale attinente al profilo messo a concorso.

Categoria C

- Diploma di istruzione secondaria di II grado.

Categoria D

- Laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n.509/1999, ovvero Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. n.270/2004 ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004.

Categoria EP

- Laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n.509/1999, ovvero Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. n.270/2004 ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004, più abilitazione professionale e /o particolare qualificazione professionale. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire i bandi di concorso prevedranno gli specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali per particolari funzioni professionali regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 5 - Bandi di concorso

1. I concorsi sono indetti previa approvazione della programmazione del personale da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Il bando di concorso è pubblicato sulla G. U. sezione Concorsi ed esami e sul sito Web dell'Università www.unica.it/concorsi. E' facoltà dell'Università integrare tali forme di pubblicità con altri mezzi.

3. I bandi di concorso indicano:

- la categoria e l'area di inquadramento, e il numero di posti da ricoprire;
- la tipologia del procedimento di selezione;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- la menzione dell'obbligo del versamento del contributo di partecipazione da parte dei candidati;
- i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione;
- l'eventuale indicazione delle categorie cui la legge riserva una percentuale dei posti messi a concorso;
- le materie, la sede e il diario delle prove selettive;
- le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione, nonché il punteggio massimo attribuito alle medesime, nel caso di concorso per titoli ed esami;
- la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale e per il superamento della stessa;
- i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
- le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove;
- i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e per l'approvazione della stessa;
- le modalità per l'assunzione in servizio.

4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, previsti dai bandi, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. I bandi possono prevedere la possibilità di iscrizione online disciplinandone le modalità nel rispetto della vigente normativa.

6. I bandi di concorso debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Tassa concorso

1. I candidati sono tenuti a versare, con le modalità previste dal bando di concorso, un contributo, non rimborsabile, pari a € 15,00.

Art. 7 - Prove d'esame

1. I bandi di concorso definiscono il numero e i contenuti delle prove concorsuali ai fini della verifica delle conoscenze e capacità richieste.

2. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire saranno previste prove scritte o a contenuto teorico-pratico, prove orali e/o colloquio, con l'eventuale previsione di ulteriori prove in relazione alla tipologia e alla complessità delle conoscenze e competenze richieste. E' consentito il ricorso a questionari costituiti da test a risposta multipla o aperta.

3. In relazione alle particolari caratteristiche del posto da ricoprire e alla professionalità ricercata le prove possono consistere in sperimentazioni pratiche il cui contenuto è delineato nel bando di concorso.

Art. 8 - Titoli valutabili

1. Nei concorsi per titoli ed esami il bando indica quali fra le seguenti tipologie di titoli sono valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile:

- titoli di studio di livello pari o superiore a quello minimo necessario per l'accesso;
- titoli di servizio: attività lavorativa di tipo subordinato o parasubordinato prestata presso le Università, presso altre pubbliche amministrazioni o presso datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo richiesto;
- altri titoli: attività di lavoro autonomo prestate per conto di Università, enti pubblici o datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo richiesto, abilitazioni professionali, attestati di qualificazione professionale, pubblicazioni e qualunque altro titolo non ricompreso nelle precedenti tipologie, purché attinenti all'attività del profilo per cui si concorre.

Art. 9 - Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla stessa, secondo i criteri individuati all'art.35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

2. Non possono far parte delle Commissioni:

- i componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (neppure per le funzioni di segretario);

- coloro che sono tra loro parenti od affini fino al quarto grado o soggetti legati da vincolo di coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi, coloro che abbiano lite pendente, rapporti debitori, che abbiano un rapporto professionale di collaborazione o che siano datori di lavoro privati di alcuno dei concorrenti.

3. Nel rispetto di tali principi, le Commissioni sono composte da un minimo di tre membri esperti nelle materie oggetto del concorso, di cui uno con funzioni di Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in Categoria non inferiore alla C.

4. Alle Commissioni possono essere affiancati dei membri aggiunti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.

5. Possono essere individuati membri supplenti che intervengono in caso di impedimenti gravi e documentati dei membri effettivi.

Art. 10 - Graduatorie di merito

1. La graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito Internet dell'Ateneo alla pagina dedicata ai concorsi pubblici www.unica.it/concorsi. Notizia dell'avvenuta pubblicazione viene data sulla Gazzetta Ufficiale, sezione Concorsi ed Esami. Dalla data della pubblicazione su G.U. decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e il vigente Contratto Collettivo .